

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 339

TABELLA A

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del programma «Italia-Adriatico» Interreg III 2000-2006

importi in euro		
Programma INTERREG III	Annualità	Legge 183/1987
Italia-Adriatico	2002	6.401.880,00
	2003	6.401.880,00
	2004	7.853.417,00
	2005	7.349.057,00
TOTALE		28.006.234,00

05A08799

DECRETO 5 agosto 2005.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Miliardario».

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO**

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Con-

sortio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Miliardario», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 22 agosto 2005 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Miliardario».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 30.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci» e una sintesi delle regole di gioco. L'area di gioco ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, è costituita da due rettangoli. Il primo, contrassegnato dalla scritta «Numeri vincenti», riproduce 5 monete. Il secondo, contrassegnato dalla scritta «I tuoi numeri» è suddiviso in dieci caselle. In ognuna di dette caselle è riprodotto un blocchetto di banconote e la scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area di gioco contraddistinta dalla scritta «numeri vincenti». Successivamente si devono grattare le dieci caselle contenute nell'area

de «I tuoi numeri», per scoprire i dieci numeri nascosti. Se si rinvengono uno o più «numeri vincenti» ne «i tuoi numeri» si vincono i premi corrispondenti.

Se nell'area de «I tuoi numeri» si trova una stellina si vincono 100 euro. Se nella stessa area si trova l'immagine di un lingotto con la scritta «oro» si vincono tutti i 10 premi presenti in detta area.

L'ammontare dei premi, è indicato nel successivo art. 5.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 105.000.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 5 premi di euro 500.000,00;
- n. 25 premi di euro 100.000,00;
- n. 250 premi di euro 10.000,00;
- n. 5.000 premi di euro 1.000,00;
- n. 7.500 premi di euro 500,00;
- n. 65.000 premi di euro 100,00;
- n. 120.000 premi di euro 50,00;
- n. 90.000 premi di euro 25,00;
- n. 270.000 premi di euro 20,00;
- n. 350.000 premi di euro 15,00;
- n. 2.030.000 premi di euro 10,00;
- n. 8.610.000 premi di euro 5,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 150,00 viene effettuato - previa validazione del biglietto - da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 151,00 fino ad euro 5.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 5.000,00 deve essere richiesto presso l'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario, 56/D - 00153 Roma, anche con lettera raccomandata A/R, oppure presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale

decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 agosto 2005

Il direttore generale: TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 273*

05A08854

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 luglio 2005.

Interventi di protezione delle risorse acquatiche nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile, di cui al Piano triennale 2004-2006.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

DELEGATO PER LA PESCA
E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilità da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;